

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

(Dir. P.C.M. 10 settembre 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2014, SULL'AGGIUDICAZIONE DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE, SUGLI APPALTI PUBBLICI E SULLE PROCEDURE D'APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI NEI SETTORI DELL'ACQUA, DELL'ENERGIA, DEI TRASPORTI E DEI SERVIZI POSTALI, NONCHE' PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo, che riveste i requisiti di cui all'articolo 76 della Costituzione, contiene l'attuazione della delega legislativa per il recepimento di tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014: la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (che abroga la direttiva 2004/18/CE) e la direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (che abroga la direttiva 2004/17/CE).

La legge 28 gennaio 2016, n. 11 delega il Governo ad adottare, entro il 18 aprile 2016, un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive in argomento, nonché, entro il 31 luglio 2016, un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ferma restando la facoltà per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo per le materie in esame. Il legislatore delegato nel recepimento della normativa europea sopra descritta si è attenuto non solo ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 ma anche ad ulteriori specifici principi e criteri direttivi, formulati dalla legge di delegazione 11/2016 al fine di tener conto della peculiarità della materia dei contratti e delle concessioni pubbliche e della loro strategicità nel contesto dello sviluppo economico ed imprenditoriale del Paese. Si ribadisce inoltre il principio secondo cui negli atti di recepimento non possono essere introdotti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse.

La predisposizione del decreto legislativo in esame è ispirata a principi di semplificazione, snellimento, drastica riduzione e razionalizzazione delle norme attualmente vigenti in materia, legislative, regolamentari e amministrative per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- riduzione e razionalizzazione del complesso del corpus normativo vigente, a livello legislativo e regolamentare, con un maggiore livello di certezza del diritto ed uso più efficiente delle risorse pubbliche;
- semplificazione dei procedimenti e maggiore flessibilità nelle procedure, per migliorare il rapporto qualità-costi. Tale obiettivo viene realizzato, fra l'altro, tramite la riduzione del numero delle stazioni appaltanti, il graduale passaggio a procedure interamente gestite in maniera digitale e tramite la riduzione degli oneri amministrativi (dovuta alla

dematerializzazione degli atti e all'introduzione del documento di gara unico europeo). Nell'ambito delle misure di trasparenza si prevede infatti il ricorso generalizzato ai mezzi elettronici di comunicazione ed informazione, la pubblicità di tutte le fasi prodromiche e successive della gara, che si affianca alla pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara;

- maggiore attenzione alla garanzia di parità di accesso al mercato degli appalti per gli operatori economici dell'Unione Europea ed alle piccole e medie imprese;

- maggiore integrazione, nelle procedure, dell'innovazione e dell'utilizzo più efficace e responsabile delle risorse naturali, della tutela dell'ambiente e della responsabilità sociale;

- riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara e alla realizzazione delle opere pubbliche senza ricorrere a procedure derogatorie ad eccezione di fattispecie connesse a particolari esigenze collegate alle situazioni emergenziali;

- implementazione della trasparenza e rafforzamento delle misure anticorruzione nonché l'implementazione delle misure di informatizzazione e digitalizzazione delle procedure: in tale contesto si colloca la regolamentazione della Governance, con il rafforzamento dell'ANAC nel sostegno alla legalità, il ruolo del Consiglio Superiore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e l'istituzione della Cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale organo di coordinamento e monitoraggio. L'ANAC è chiamato ad adottare atti di indirizzo quali linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, fornendo costante supporto nell'interpretazione e nell'applicazione del Codice. Viene favorita l'indipendenza delle commissioni giudicatrici, con la scelta dei componenti delle commissioni da un albo detenuto dall'ANAC. È prevista una specifica disciplina per i contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, per i quali viene potenziata l'attività di controllo della Corte dei conti;

- deflazione del contenzioso tramite l'introduzione di un nuovo rito abbreviato in camera di consiglio sull'impugnativa dei motivi di esclusione, nonché disciplina i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

Per la prima volta il nuovo Codice, come richiesto dal legislatore europeo, affronta l'istituto della concessione in modo organico. Viene prevista una disciplina unitaria per le concessioni di lavori, servizi e forniture, chiarendo che le concessioni sono contratti di durata, caratterizzati dal rischio operativo in capo al concessionario in caso di mancato ritorno economico dell'investimento effettuato. Si prevede inoltre, che i soggetti privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici, già in essere alla data di entrata in vigore del codice, non affidate con la formula della finanza di progetto o con procedure di gara ad evidenza pubblica, siano obbligati ad affidare una quota pari all'80% dei contratti di importo superiore a 150.000 euro mediante le procedure ad evidenza pubblica. Le concessioni già in essere si adeguano entro 24 mesi dall'entrata in vigore del Codice. La verifica è effettuata dall'ANAC e dai soggetti preposti, secondo le indicazioni delle linee guida ANAC. Il Codice prevede una nuova disciplina del sistema delle garanzie. La vecchia garanzia globale è eliminata e sostituita da due diverse garanzie, rilasciate contestualmente: la garanzia definitiva, senza possibilità di svincolo, che permane fino alla conclusione dell'opera e la garanzia extracosti che copre il costo del nuovo affidamento in tutti i casi in cui l'affidatario viene meno e il maggior costo che viene praticato dal subentrante. Tra le disposizioni volte a favorire la concorrenza, viene introdotto il "Documento di gara unico europeo", che consentirà un'immediata apertura della concorrenza europea.

La politica normativa del Governo è stata incentrata sulla qualità. Sono previsti tre livelli di progettazione: il nuovo progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo ed il

progetto esecutivo, che viene posto a base di gara. La nuova forma di progetto di fattibilità rafforza la qualità tecnica ed economica del progetto. La progettazione deve assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività, la qualità architettonica e tecnico-funzionale dell'opera, un limitato consumo del suolo, il rispetto dei vincoli idrogeologici sismici e forestali e l'efficientamento energetico. Il nuovo progetto di fattibilità sarà redatto sulla base di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell'assetto archeologico, fermo restando che deve individuare il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività. È stata prevista la progressiva introduzione

Quanto alla scelta del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che coniuga offerta economica e offerta tecnica), che in precedenza rappresentava solo una delle alternative a disposizione delle stazioni appaltanti, diviene il criterio di aggiudicazione preferenziale, nonché obbligatorio per i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica e per quei servizi in cui è fondamentale l'apporto di manodopera nei settori in cui prevale l'esigenza di qualità o di tutela dei lavoratori. È richiesta la qualificazione sia agli operatori economici, per i quali è prevista una specifica disciplina, sia alle stazioni appaltanti, secondo *standard* predefiniti e sistemi premianti che consentono, progressivamente, di appaltare opere, lavori e servizi più costosi e complessi.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale in materia di appalti pubblici è essenzialmente costituito dal "Codice dei contratti pubblici" di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Alla materia in questione sono state apportate modifiche e integrazioni non soltanto attraverso novelle legislative ma anche attraverso successivi interventi diretti, contenuti in fonti stratificate, con norme non inserite nel corpus normativo organico costituito dal Codice stesso. Il nuovo "Codice degli appalti e delle concessioni" consentirà di effettuare un complessivo riordino normativo e una generale razionalizzazione di norme stratificate nel tempo con l'obiettivo di aumentare la chiarezza espositiva, eliminando eventuali sovrapposizioni e duplicazioni normative. Tale riordino ha l'obiettivo di semplificare l'applicazione della normativa in materia di appalti e concessioni, di facilitare la partecipazione alle evidenze pubbliche e di incentivare la concorrenzialità e l'imprenditorialità.

Per ciò che attiene invece il divieto di *goldplating* - posto al fine di evitare che gli Stati membri introducano regole che comportino costi e oneri aggiuntivi per le imprese ed i cittadini - rileva in particolare l'art. 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater della legge 28 novembre 2005, n. 246 e la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2013, che disciplina le modalità con cui le amministrazioni statali assicurano il rispetto dei "livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee".

La nuova normativa innova profondamente il quadro normativo non solo per l'approntamento di un unico Codice ma più nello specifico attraverso l'eliminazione della distinzione tra "servizi prioritari" e "servizi non prioritari" e individuazione di norme specifiche per i "servizi sociali", la modernizzazione delle procedure e la lotta alle prassi commerciali scorrette.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Nell'intervento normativo è prevista l'espressa abrogazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché di tutte le altre norme in contrasto con il decreto legislativo in esame.

Il nuovo Codice si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore. Si stabilisce inoltre che esso si applichi, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del Codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. L'intervento normativo prevede, infine, un regime transitorio.

Il nuovo Codice reca una disciplina "autoapplicativa", snella, di facile consultazione per gli operatori economici e per i cittadini, con l'obiettivo di garantire certezza dei tempi di realizzazione delle opere. In tale contesto risulta rilevante la mancanza della previsione di un regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice che sarà sostituito da uno strumento di soft law consistente in "linee guida" di carattere generale, da approvarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'ANAC e previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Le linee guida, quale strumento di *soft law*, contribuiranno ad assicurare la trasparenza, l'omogeneità e la speditezza delle procedure e fornire criteri unitari. Avranno valore di atto di indirizzo generale e consentiranno un aggiornamento costante e coerente con i mutamenti del sistema, anche nell'ottica della spinta a fornire prestazioni di qualità sempre più elevata.

Il Codice è articolato per processi, di facile consultazione, articolato in sequenza dal momento in cui si decide una procedura di affidamento a quello finale dell'esecuzione. Declina la pianificazione, programmazione e progettazione, fasi fondamentali per la stazione appaltante, le modalità di affidamento, individuando i principi comuni a tutti i tipi di affidamento: trasparenza, economicità, efficacia, correttezza, tempestività, libera concorrenza, non discriminazione, applicabilità dei contratti collettivi al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, applicabilità della legge 241/1990, il RUP, le fasi delle procedure, i controlli sugli atti di affidamento e i criteri di sostenibilità energetica e ambientale. Sono quindi disciplinate le regole procedurali per ogni tipologia contrattuale: appalto, concessioni, altre tipologie quali quelle in *house*, contraente generale, strumenti di partenariato pubblico-privato, ricomprendendo in quest'ultimo il *project financing*, strumenti di sussidiarietà orizzontale, il baratto amministrativo. Vengono disciplinati i passaggi: verifica della soglia comunitaria e requisiti di qualificazione della stazione appaltante, modalità di affidamento e scelta del contraente, bandi, avvisi, selezione delle offerte, aggiudicazione, esecuzione, della verifica e collaudo.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo, che riveste i requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali e mira, nel suo complesso, al recepimento di direttive dell'Unione Europea ed a razionalizzare la materia degli appalti pubblici e delle concessioni, garantendo elevati livelli di trasparenza e pubblicità in tutte le fasi procedimentali. Gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge 11/2016 nell'ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La materia degli appalti pubblici e delle concessioni rientra nella più ampia materia della tutela della concorrenza, così come risulta dalla costante giurisprudenza costituzionale, di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. L'intervento normativo pertanto, attenendo a sfere di competenza statale che mirano a garantire una disciplina legislativa omogenea e uniforme su tutto il territorio nazionale, non invade le funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali. L'acquisizione del parere della Conferenza unificata consegue alla definizione della tutela della concorrenza come "competenza finalistica" che non esclude riflessi sull'attività amministrativa degli enti territoriali.

L'articolo 2 del decreto legislativo contiene norme relativa alle competenze legislative di Stato, regioni e province autonome. L'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della legge 11/2016 che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Non emergono profili di incompatibilità con i principi descritti in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

L'intervento normativo appronta un unico testo normativo ("Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione"), che reca le disposizioni legislative in materia di procedure di affidamento, di gestione e di esecuzione degli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e di concessione di lavori e servizi, disciplinate dalle tre direttive in argomento. Il recepimento delle direttive consente, altresì, un ampio riordino normativo e una generale razionalizzazione di norme stratificate nel tempo con l'obiettivo di aumentare la chiarezza espositiva, eliminare eventuali sovrapposizioni e duplicazioni normative, riducendo il numero complessivo delle fonti dedicate alla materia dei contratti pubblici. Viene, inoltre, dato spazio alla diffusione di soluzioni innovative con particolare riguardo allo sviluppo delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici di preminente interesse nazionale, nonché degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, anche al fine di evitare il ricorso a previsioni derogatorie rispetto alla disciplina ordinaria.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sono presenti in Parlamento progetti di legge di ampia portata vertenti su questioni oggetto del decreto legislativo in esame.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in materia di contratti pubblici e concessioni sono di seguito sintetizzate. Con sentenza n. 303/2003, la Corte costituzionale affermò che la mancata inclusione dei lavori pubblici nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione non comporta che la stessa sia considerata competenza legislativa regionale residuale, trattandosi di un ambito normativo che non integra una vera e propria materia, qualificandosi a seconda dell'oggetto al quale afferiscono, e pertanto possono di volta in volta essere ascritti a potestà legislativa esclusiva dello Stato ovvero a potestà legislativa concorrente.

Nella sentenza 272/2004, la Corte stabilì che spetta allo Stato legiferare in via esclusiva in materia di tutela della concorrenza, competenza trasversale, che coinvolge più ambiti materiali e si caratterizza per una peculiare natura funzionale e finalistica, che consente l'intervento statale per promuovere e proteggere l'assetto concorrenziale del mercato con riflessi su profili di competenza regionale. La Corte, tuttavia, precisa che l'intervento statale per essere legittimo deve contenersi entro i limiti di adeguatezza e proporzionalità. La norma statale eccessivamente dettagliata tale da risultare non proporzionata rispetto all'obiettivo della tutela della concorrenza costituirebbe una illegittima compressione dell'autonomia regionale.

Il riparto di competenze tra Stato e Regioni successivamente delineato dal Codice è stato chiarito nella sua portata effettiva dalle sentenze della Corte costituzionale n. 401/2007 e n. 431/2007. In tali pronunce sono ricondotti alla competenza esclusiva statale sia l'affidamento del contratto che la sua esecuzione. La Corte riconosce, infatti, nelle suddette pronunce l'inderogabilità sia delle disposizioni del codice che regolano la procedura di evidenza pubblica sia di quelle concernenti l'attuazione del rapporto contrattuale.

In particolare nella sentenza n. 431/2007 la Corte ha definitivamente chiarito che la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza comporta necessariamente la predisposizione di norme che disciplinano integralmente tutti i profili della procedura di evidenza pubblica senza possibilità di deroga da parte delle Regioni, a prescindere dal loro livello di maggiore o minore dettaglio. Le Regioni, pertanto, non possono emanare norme generali che disciplinino la procedura di gara, né disciplinare singoli profili di tale procedura, con norme che modifichino quelle poste dal legislatore statale, anche se dettate con l'obiettivo di favorire la partecipazione degli operatori economici.

Successivamente la Corte costituzionale ha consolidato il suo orientamento giudicando illegittime le norme regionali derogatorie rispetto alla disciplina statale (sentenze 320/2008 e 322/2008).

Infine con sentenza 160/2009 la Corte ha riconosciuto che alle norme regionali sia consentito di produrre "effetti pro-concorrenziali" purché tali effetti siano indiretti e marginali e non siano in contrasto con gli obiettivi posti dalle norme statali a tutela e promozione della concorrenza.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea deriva l'obbligo di recepire nell'ordinamento interno la normativa europea, costituita nel caso in esame dalle tre direttive concernenti appalti pubblici e concessioni, che forniscono un nuovo quadro giuridico di riferimento per tutti gli Stati membri. L'intervento normativo in esame costituisce lo strumento ordinamentale interno preposto alla corretta, completa e tempestiva attuazione degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea la quale, nell'ambito della disciplina del mercato unico europeo, tutela la libera concorrenza evitando ogni forma di discriminazione delle imprese europee in favore di quelle nazionali.

Viene stabilito, inoltre, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità

In coerenza, inoltre, con la disciplina europea e con quanto previsto dal libro verde della Commissione europea, nonché in aderenza a puntuali criteri di delega contenuti nella legge n. 11 del 2016, sulla scorta di quanto avviene in altri importanti Paesi europei, come Francia e Spagna, il nuovo impianto normativo disciplina per la prima volta in modo organico, l'istituto del c.d. "partenariato pubblico privato", quale forma di sinergia tra poteri pubblici e privati con

il precipuo scopo di finanziare, costruire o gestire infrastrutture o fornire servizi pubblici, affinché l'amministrazione possa disporre di maggiori risorse e acquisire soluzioni innovative.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo progetto.

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

La predisposizione dell'intervento normativo in esame tiene conto delle migliori pratiche adottate in altri Paesi dell'Unione Europea, così come previsto dall'art. 1 della legge 11/2016.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo reca all'articolo 3 un complesso ed articolato quadro definitorio.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

L'intervento normativo utilizza la normativa diretta.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento normativo non contiene norme aventi la suddetta natura. Il Codice non prevede deroghe alla sua applicazione, ad eccezione dei settori esclusi esplicitamente dalla

direttiva e dei casi di somma urgenza e di protezione civile, nei quali si prevede che si possa disporre l'immediata esecuzione dei lavori entro 200.000 euro per rimuovere il pregiudizio alla pubblica incolumità.

Con l'eliminazione del ricorso a procedure straordinarie, si prevede il superamento della Legge Obiettivo riconducendo la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari allo sviluppo del Paese agli strumenti ordinari.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto della presente iniziativa normativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

L'intervento normativo in esame non comporta l'adozione di successivi atti attuativi di natura normativa. Dove sono stati previsti decreti amministrativi attuativi, comunque non di natura regolamentare, è stata individuata, nel regime transitorio, la valenza temporanea di alcune norme del regolamento, relative a contabilità, verifiche e collaudi, per consentire l'immediata applicabilità della nuova normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso le amministrazioni competenti.